



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

“ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTEL MAGGIORE – ODV”

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: “Organizzazione Volontari Protezione Civile Castel Maggiore – ODV”, ovvero anche, in forma abbreviata “O.V.P.C. Castel Maggiore ODV” con sede legale nel Comune di Castel Maggiore (BO),

L'Organizzazione O.V.P.C. Castel Maggiore ODV:

1. È apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro;
2. È espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
3. Ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a. Promuovere l'Assistenza Sociale nel Pubblico Soccorso, operando per la salvaguardia della popolazione civile, del territorio e dell'ambiente mediante forme di collaborazione con Autorità ed Enti competenti;
- b. Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, migliorando l'utilizzo delle risorse mediante forme di collaborazione con Autorità ed Enti competenti;
- c. Partecipare alle fasi di programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la propria attività, proponendo programmi ed iniziative di intervento a Regione ed Enti locali;
- d. Stipulare convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici per la gestione di attività di interesse pubblico;
- e. Realizzare la preparazione dei volontari con iniziative di informazione, studio, dibattito, addestramento e promuovere, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento professionale nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;
- f. Mantenere vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni di tipo culturale, didattico, scientifico, sportivo e ricreativo, svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati operanti nello stesso ambito;
- g. Compiere interventi di Soccorso nell'ambito del Comune di Castel Maggiore, e su richiesta per necessità e/o emergenza anche a livello Intercomunale, Provinciale, Regionale e Nazionale.

L'Organizzazione svolge attività di volontariato senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sono beneficiari della O.V.P.V. Castel Maggiore ODV tutti coloro cui sono destinati i servizi, che l'Organizzazione si propone di svolgere.

ARTICOLO 3

RISORSE ECONOMICHE

La O.V.P.C. Castel Maggiore trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:

- a. Contributi degli aderenti;
- b. Contributi di privati;
- c. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzione Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. Contributi di organismi internazionali;
- e. Donazioni e lasciti testamentari;

- f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. Entrate occasionali;
- h. Redditi derivanti dal proprio patrimonio.
- i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

La O.V.P.C. Castel Maggiore ODV si riserva la facoltà, intestando i beni a proprio nome, di acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e di accettare, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario (Bilancio consuntivo) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro la fine del mese di marzo; contestualmente il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea di Bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche senza scopo di lucro e altri enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

ARTICOLO 5

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione di un nuovo Associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla compilazione da parte degli interessati di apposita domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione. I nuovi associati, prima di diventare operativi rimangono in prova fino a quando non hanno frequentato e superato il corso Base, da sostenere entro 365 giorni dalla data di iscrizione.

ARTICOLO 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'esclusione dell'Associato si determina per:

- recesso volontario, formalizzato con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa, inascoltato almeno un sollecito e trascorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza dell'anno solare;
- decadenza dovuta all'instaurarsi di una qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Organizzazione e tempestivamente comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- radiazione motivata da comportamento contrastante con i principi ispiratori e con le finalità dell'Organizzazione;
- radiazione imputabile alla violazione degli obblighi Statutari dei regolamenti interni approvati dall'Assemblea e della legislazione vigente in materia di protezione civile e di volontariato.

La radiazione dal libro dei soci è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla radiazione, devono essere contestati per iscritto all'interessato gli addebiti che gli sono mossi.

È consentita facoltà di replica per iscritto al Consiglio dei Probiviri, quale organo interno giudicante e arbitro compositore (pro bono pacis) di ogni controversia, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione.

L'Associato receduto, decaduto o radiato, non ha diritto alla restituzione delle quote associative annue già versate ed ha l'obbligo della restituzione del materiale in dotazione, che risulta di proprietà o in partecipazione dell'Organizzazione stessa.

La stessa quota o contributo associativo è non trasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; - essere informati sull'attività associativa; - esaminare i libri sociali.

Gli Associati sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di Vigilanza e Controllo
- il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta ed impegna la totalità dei soci, è organo sovrano e può essere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Ciascun socio ha diritto ad un voto e non è ammesso in alcun caso il ricorso all'uso della delega.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente dell'Organizzazione quando lo reputi opportuno o su richiesta di tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo o quando lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un quinto dei soci. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta. La convocazione viene fatta con avviso scritto ai singoli soci da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione tramite posta o anche a mezzo fax o posta elettronica, laddove concordato con i soci. La convocazione viene esposta nei locali dell'Organizzazione, nelle bacheche pubbliche a disposizione e quando possibile sarà pubblicizzata anche dai giornali a tiratura locale. L'avviso della convocazione deve specificare la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione (la riunione in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima), il luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze, cui parteciperanno di persona tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; nel caso di assenza di entrambi l'assemblea è presieduta da un socio nominato seduta stante. Il segretario redige il verbale, che deve contenere l'elenco dei soci presenti e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente. La convocazione è inviata a tutti i soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o fax.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza dei soci e pubblicato con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria indirizza la normale attività dell'Organizzazione e sono suoi compiti istituzionali non trasferibili:

- discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio;
- deliberare gli indirizzi generali dell'Organizzazione;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, previa definizione del numero dei membri di ciascun organo;
- deliberare sull'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilire l'entità delle quote annuali;
- deliberare l'eventuale radiazione degli Associati.
- all'assemblea spettano anche tutte le altre competenze previste dall'art. 25 del D. Lgs.117/2017

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio è in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono compiti istituzionali dell'Assemblea straordinaria, non trasferibili:

- la modifica dello Statuto;
- la modifica della durata dell'Organizzazione;
- lo scioglimento anticipato dell'Organizzazione (per tale scioglimento occorre il voto favorevole di oltre i due terzi dei votanti con almeno i tre quarti dei soci partecipanti al voto).
- nel caso di scioglimento la conseguente devoluzione del patrimonio, nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sulla modifica dello Statuto devono essere adottate con esito favorevole di oltre la metà dei voti espressi e con la presenza di almeno i due terzi dei soci. Per la modifica della durata e per lo scioglimento anticipato dell'Organizzazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ARTICOLO 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e possono farne parte esclusivamente gli associati. È formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause un membro del Consiglio Direttivo dovesse decadere dall'incarico, il Consiglio stesso provvederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, purché in regola con i versamenti associativi entro i termini annuali stabiliti. In caso di parità di voti validi attribuiti ai primi dei non eletti, sarà nominato il più anziano di età. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla prima Assemblea ordinaria successiva, che ne dovrà ratificare la nomina.

Se decade oltre la metà del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultima decadenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. La prima riunione del Consiglio Direttivo dovrà tenersi entro una settimana dalla data delle votazioni e sarà presieduta dal consigliere, che avrà ottenuto il maggiore numero di voti all'Assemblea elettiva. La carica di Consigliere è incompatibile con cariche politiche ed amministrative pubbliche, che comportino qualifiche direttive e mansioni esecutive nell'ambito del volontariato e della protezione civile.

ARTICOLO 14

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito da più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati dall'Assemblea o al Presidente.

In particolare, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Coordinatore Generale;
- il Comitato Esecutivo; - il Segretario; - il Tesoriere.

Il Segretario e il Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo, con deroga opportunatamente motivata ed approvata dal Consiglio.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea e tutti gli Associati incaricati dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto ad alcun compenso, qualunque sia la mansione ricoperta.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolamentate.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- attribuire le varie cariche dirigenziali;
- predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo secondo le disposizioni di legge, corredato di una relazione sull'andamento della gestione, per sottoporlo alla necessaria ratifica da parte dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di adesione dei nuovi aspiranti soci;
- proporre all'Assemblea l'eventuale Regolamento;
- proporre all'Assemblea l'entità delle quote sociali annuali;
- provvedere a tutte le operazioni e affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea o del Presidente.

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE, QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

Il Consiglio Direttivo è convocato indicativamente ogni mese e/o ogni qualvolta il Presidente o in caso di sua assenza, il Vicepresidente lo ritengano opportuno, oppure 2/3 Consiglieri lo richiedano. La convocazione viene fatta con avviso scritto ai singoli membri da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione tramite posta, fax o posta elettronica, laddove concordato, e viene esposta nei locali dell'Organizzazione. L'avviso di convocazione deve specificare l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Non è ammessa la delega. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i componenti del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di presidenza della riunione saranno temporaneamente assolve dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo assume decisioni e propone deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti a cura del Segretario o in sua assenza da uno dei presenti a tale scopo incaricato, vengono sottoscritti tutti i membri partecipanti all'adunanza stessa e sono conservati agli atti.

Il consigliere, che per 4 (quattro) volte consecutive è assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito con il primo dei non eletti.

ARTICOLO 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Organizzazione è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

La maggioranza assoluta dei componenti e il Consiglio Direttivo può chiedere la revoca del Presidente con motivazione scritta, che gli deve essere contestata personalmente. È riconosciuta al Presidente la facoltà di replica per iscritto al Collegio dei Probiviri, quale organo interno giudicante e arbitro compositore di ogni controversia, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione

La revoca del Presidente deve in ogni caso essere deliberata dall'Assemblea degli Associati nella prima seduta utile successiva alla richiesta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo ed il Comitato Direttivo;
- convocare, presiedere e curare l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea;
- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e compiere gli atti conseguenti;
- adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- stipulare le convenzioni e i contratti deliberati dall'Assemblea; compiere tutti gli atti giuridici relativi all'Organizzazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente vigila sulla conservazione dei documenti, sottoscrive i verbali e cura che siano custoditi presso la sede dell'Organizzazione, dove possono essere consultati dagli Associati che ne abbiano motivo.

ARTICOLO 17

FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE

L'efficienza la continuità è l'autonomia di funzione dell'Organizzazione è altresì consentita dalla previsione delle funzioni di Vicepresidente, Coordinatore Generale, Segretario e Tesoriere, di nomina del Consiglio Direttivo.

- il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutti gli adempimenti che per legge o per Statuto non sono riservati esclusivamente al Presidente.
- il Coordinatore Generale effettua la supervisione dell'attività dei gruppi che operano nei diversi settori di intervento dell'Organizzazione e ne cura il coordinamento. Collabora con i responsabili dei gruppi nella definizione dei programmi di lavoro e vigila sui risultati conseguiti.
- il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e redige i verbali delle relative sedute. Svolge tutti i compiti di gestione e amministrazione dell'Organizzazione sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ciascuno per le sue rispettive competenze.

- il Tesoriere si occupa degli aspetti economici e finanziari dell'Organizzazione. Cura i rapporti con gli istituti di credito convenzionati e vigila sul mantenimento delle migliori condizioni contrattuali. Effettua riscossioni e pagamenti con operazioni di cassa o di conto corrente e di cassa e mantiene aggiornati i libri contabili per la registrazione delle entrate e delle uscite. Collabora alla redazione dei bilanci annuali con la stesura del rendiconto economico e di cassa.

ARTICOLO 18

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo, che sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Coordinatore Generale.

I compiti del Comitato Esecutivo sono prendere provvedimenti imminenti nei momenti di emergenza o calamità naturali e nelle situazioni di allertamento dell'Organizzazione. Le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo viene convocato d'urgenza dal Presidente ed uno dei componenti ne redige i verbali delle relative sedute.

ARTICOLO 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina fra i soci, in concomitanza di ogni rinnovo degli Organi e con lo stesso sistema di votazione il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri effettivi e da due supplenti, che restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Al Collegio dei Probiviri sono assegnati i seguenti compiti:

- regolare eventuali conflitti di competenza tra gli Organi dell'Organizzazione;
- giudicare e dirimere tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra gli organi stessi ed i suoi membri;
- esaminare e definire i ricorsi sulle sanzioni disciplinari comminate dagli Organi Statutari nei confronti degli Associati, in particolare sui provvedimenti di decadenza delle cariche associative o di espulsione dall'Organizzazione;
- esaminare eventuali richieste relative ad inosservanze statutarie o legislative.

Il Collegio dei Probiviri non interviene di "motu proprio" ma esclusivamente dietro richiesta scritta e motivata da parte sia degli Organi dell'Organizzazione, che di singoli soci. Il Collegio è autonomo ed indipendente e giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il suo operato è insindacabile ed il lodo emesso può comportare sanzioni che vanno dalla semplice censura all'espulsione dall'Organizzazione. I Probiviri eleggono al loro interno un presidente scelto tra effettivi che provvede a convocare le riunioni, cura e coordina l'Organizzazione e l'operato del Collegio. Un componente del Collegio redige i verbali delle relative riunioni. Le decisioni del Collegio saranno comunicate al Consiglio Direttivo agli organi eventualmente interessati e dai

"ricorrenti" (a questi ultimi con raccomandata a.r.). Non possono essere eletti nel Collegio di Proibitori i componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

ORGANO DI VIGILANZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Per lo svolgimento delle prescritte funzioni di controllo amministrativo, l'Assemblea nomina fra i soci, in concomitanza del rinnovo degli Organi e con lo stesso sistema di votazione, un organo di Vigilanza e Supporto Amministrativo, composto preferibilmente da tre membri effettivi e da due supplenti, che restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il già menzionato organo di vigilanza e supporto verifica:

- la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Organizzazione ed i relativi libri;
- esamina Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo ed in sede di presentazione, ne riferisce all'Assemblea degli Associati;
- partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo con diritto di parola, ma non di voto.

I componenti dell'organo di vigilanza e supporto amministrativo eleggono al loro interno un Presidente scelto tra gli effettivi, che provvede a convocare le riunioni, cura e ne coordina l'organizzazione e l'operato. Un componente dell'organo di vigilanza e supporto redige i verbali delle relative riunioni.

Non possono essere eletti nell'Organo di Vigilanza e Supporto Amministrativo i componenti del Consiglio Direttivo e il Tesoriere.

ARTICOLO 21

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

I Bilanci dell'Organizzazione sono elaborati dal Consiglio Direttivo, sono annuali, iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo si riferisce all'esercizio annuale appena trascorso e contiene le risultanze di tutte le entrate e di tutte le uscite suddivise per capitoli di imputazione. A chiusura del bilancio i fondi non erogati si intendono trasferite integralmente a carico di bilanci successivi.

Il bilancio preventivo si riferisce all'esercizio annuale successivo e contiene tutte le previsioni di entrata e di spesa, nei limiti dell'obiettivo di pareggio del bilancio.

I bilanci, corredati dalla prescritta documentazione, devono essere consegnati all'organo di Vigilanza e Supporto almeno venti giorni prima dell'approvazione dell'Assemblea che deve avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno con l'espressione favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

I bilanci saranno depositati presso la sede dell'Organizzazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

I Bilanci ed i rendiconti economici devono sottostare a precisi criteri di stesura e si devono prevedere idonee forme di pubblicità dei medesimi.

La mancata approvazione del Bilancio consuntivo e/o preventivo provoca tutti gli effetti previsti dal presente statuto e dalla legislazione vigente in materia per le organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica. In entrambi i casi vengono immediatamente avviate le procedure per individuare ed eliminare nel più breve tempo possibile le cause che hanno impedito l'approvazione del Bilancio in questione e per accertare le eventuali responsabilità.

ARTICOLO 22

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l'Organizzazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, nonché il Libro dei Soci.

I libri dell'Organizzazione sono consultabili da parte dei soci, che ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo che deve adempiere alla richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla stessa. Le eventuali copie sono a spese del richiedente.

ARTICOLO 23

CONVENZIONI

Le convenzioni devono:

- assicurare lo svolgimento con continuità delle attività convenzionate rispettando i diritti e la dignità di eventuali utenti;
- prevedere la verifica della quantità e della qualità delle prestazioni, nonché le modalità di rimborso delle spese;
- garantire la copertura assicurativa, fermo restando il principio che gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale si stipula la convenzione.

Le convenzioni tra l'Organizzazione ed altri enti e soggetti sono deliberati dall'Assemblea.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni ratificate dall'Assemblea.

Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell'Organizzazione a cura del Presidente e del Segretario.

ARTICOLO 24

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Organizzazione risponde con i propri beni dei danni provocati o indotti per inosservanza delle clausole delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Organizzazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività dei volontari dovrà essere regolamentata per iscritto con regolari ordini di servizio, emessi da parte dei responsabili di settore e conformi alle deliberazioni assunte o ratificate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e la documentazione relativa dovrà essere conservata in archivio.

ARTICOLO 25

CONTROVERSIE

- Qualunque controversia dovesse sorgere in seno all'Organizzazione, viene esaminata dal collegio dei Probiviri, che convoca le parti per l'esperimento di un tentativo di conciliazione e qualora in tale sede:
- Si raggiunge un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto;
- i raggiunge un'intesa, la risoluzione della controversia è affidata al giudizio del Collegio dei Probiviri medesimi.

Avverso al lodo emesso dal Collegio dei Probiviri una delle parti può chiedere che la controversia sia deferita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale esterno formato da 2 membri, nominati dalle parti e un presidente, nominato dal Tribunale di Bologna, in caso di disaccordo fra gli arbitri nominati. In caso di inerzia di una delle due parti nella nomina dell'arbitro di propria spettanza si applicheranno le norme del C.P.C. L'arbitrato, rituale, giudicherà secondo diritto ai sensi del C.P.C. e siederà in Bologna. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento e ripartite in base alla determinazione del Collegio arbitrale medesimo, che dovrà pronunciarsi entro e non oltre 90 giorni dalla sua costituzione.

ARTICOLO 26

SCIoglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 27

RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento, in primo luogo, al D.lgs. 117/2017 e ss.m. ii. e successivi decreti attuativi del codice del terzo settore, al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia, al fine di integrare lo statuto.

Castel Maggiore 18/09/2024

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E' 10 originale dell'atto
2995 serie 3
Registrato al N. _____

IL PRESIDENTE

ORGANIZZAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE ONLUS
Via della Stazione, 2
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
Cod. Fisc. 91230540378



01/10/2024